



COMUNE DI AFRICO
(PROV. DI REGGIO CALABRIA)

**REGOLAMENTO PER LA FORNITURA
DI BENI E SERVIZI E PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI IN ECONOMIA**

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 30.10.2007, modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 10.07.2012)

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 3 - ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP

Art. 4 - SPECIFICAZIONE DEI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 5 - SPECIFICAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 6 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI

Art. 7 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

Art. 8 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art 9 - SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 10 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO

Art. 11 - ORDINAZIONE

Art. 12 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Art. 13 - ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA

Art. 14 - FORMA DEI CONTRATTI

Art. 15 - PROROGA DEL CONTRATTO

Art. 16 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE

Art. 17 - RINVIO

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori in economia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del D.L.vo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 544 e dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2
MODALITA' DI ESECUZIONE

1. I lavori, le opere, le forniture di beni e servizi in economia possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) mediante cottimo fiduciario;
- e) con sistema misto, in parte in amministrazione diretta e parte con cottimo fiduciario.

2. L'acquisizione di beni e servizi e l'effettuazioni di lavori in economia, sulla base del bilancio di previsione e nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale, viene disposta dal Responsabile dell'Area interessata, il quale opera come responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice.

ART. 3
ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere sostituita con il ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1990, n.488 e successive modificazioni e comunque, se effettuata ai sensi del presente regolamento, deve avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzioni in corso.

ART.4
SPECIFICAZIONE DEI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni:
- arredi e complementi di arredo per la sede comunale e per le scuole;
 - cancelleria e materiale di consumo in genere per uffici;
 - libri, riviste e giornali, stampati, abbonamenti a banche dati pubbliche o private;
 - apparecchiature informatiche hardware e software, di fotoriproduttore, di apparecchiature telefoniche e apparecchiature diverse in riferimento alle necessità degli uffici e servizi comunali;
 - vestiario di servizio, dispositivi di protezione individuali, per il personale;
 - materiale ed attrezzature per la pulizia della sede comunale e di luoghi pubblici;
 - acquisto di macchine operatrici e di attrezzature utilizzate per i servizi comunali;
 - acquisto di materiale di uso e consumo, minuteria per manutenzioni ordinarie degli immobili e per il funzionamento dei servizi comunali;
 - acquisto di combustibile per il riscaldamento dei locali in uso o in proprietà;

- materiali di segnaletica stradale e di toponomastica;
 - arredi urbani ed attrezzature sportive;
 - gli acquisti di bandiere, fascetricolori, gonfalone, coppe, medaglie, diplomi ed altri riconoscimenti per premi e benemerenze;
 - le spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze e mostre, ivi comprese le locazioni, a breve termine, delle attrezzature audio e video;
 - decorazioni, addobbi floreali ed ogni altro materiale occorrente per la celebrazioni di festività e ricorrenze e per iniziative di rappresentanza;
 - beni di qualsiasi natura indispensabili per assicurare la continuità dei servizi gestiti dal comune, la cui interruzione comporti danni o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
2. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti servizi:
- assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature informatiche e delle attrezzature per gli uffici;
 - verifiche periodiche e manutenzione di impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
 - verifiche periodiche e manutenzione di impianti semaforici e di videosorveglianza;
 - noleggio di automezzi, anche con conducente, di mezzi operativi e di attrezzature;
 - servizi di pulizia delle spiagge e del verde pubblico;
 - smaltimenti di risulti, reflui e rifiuti di qualsiasi tipo;
 - derattizzazioni, disinfestazione disinfezione di immobili e infrastrutture;
 - servizi assicurativi;
 - divulgazione di bandi a mezzo stampa o altri mezzi, avvisi ed inserzioni pubblicitarie;
 - gli studi, i rilevamenti e le ricerche (mappature dei servizi a rete, ecc.) le prospezioni geologiche e le prove penetrometriche necessarie alla compilazione dei progetti di competenza dell'Ufficio tecnico comunale;
 - servizi di elaborazione grafica;
 - servizi tecnici di cui all'art. 25 alle condizioni e con le modalità operative ivi indicati;
 - servizi di consulenza legale;
 - servizi di qualsiasi natura indispensabili per assicurare la continuità dei servizi gestiti dal comune, la cui interruzione comporti danni o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi.
3. *"L'acquisizione di beni e servizi, in economia, è ammessa fino al limite di spesa massimo di euro 40.000,00";*
4. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura di beni e servizi, avente carattere unitario, in più forniture di beni a servizi.

ART. 5 SPECIFICAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori che possono essere effettuate in economia sono i seguenti:
- le riparazioni urgenti di guasti dovuti ad intemperie, gelate, neviccate, frane, scoscendimenti, corrosioni, usura, rovina di manufatti, buche, crepe, ecc, nei limiti di quanto è strettamente necessario;
 - la manutenzione ordinaria, riparazioni, adattamenti della sede stradale comprese le pertinenze, marciapiedi, aree di sosta e parcheggio, fossi, ecc.;

- il rifacimento dei manti d'usura (tappetini) e la loro manutenzione;
 - interventi alla pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, inserimento nuovi punti luminosi, spostamento pali, punti luce, ecc;
 - le riparazioni urgenti per guasti, cedimenti, crolli, restauri e le rovine nei limiti di quanto è strettamente necessario;
 - i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione ordinaria ed annuale degli edifici pubblici con i relativi impianti ed accessori, infissi e manufatti;
 - le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, anche di proprietà privata a seguito di ordinanza sindacale, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;
 - le manutenzioni ordinarie annuali o pluriennali, le potature, scavature, concimazioni, interventi di soccorso, le riparazioni ed i restauri nei limiti di quanto strettamente necessario al buon decoro dello stesso;
 - opere di arredo urbano, ivi compresa la manutenzione;
 - le opere di sistemazione delle aree esterne in uso pubblico agli edifici comunali, ivi compresa la manutenzione;
 - i lavori e le provviste, allorché sia stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di un contratto di appalto, o per assicurare l'esecuzione di un'opera pubblica nel tempo prefissato nel contratto;
 - i lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d'appalto già conclusi e da eseguirsi in aree, con i mezzi d'opera e servendosi di locali e cave già dati in consegna alle imprese;
 - i lavori eia eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di legge o regolamenti sulle opere pubbliche;
 - provviste di materiale da cantiere, strutture, tavolame, strumenti ed apparecchi di misurazione;
 - la bonifica delle discariche abusive;
2. L'effettuazioni di lavori in economia non può superare l'importo di 50.000,00 €uro, esclusa IVA;

ART. 6 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI

1. Per servizi tecnici si intendono:
- servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato IIA, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori;
 - le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, ecc.);
 - i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato IIA, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

- ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, anche non prevista dalle tariffe professionali approvate (quali, ad esempio: il frazionamento, l'accatastamento;
2. *"Ai sensi dell'art. 125, comma 11. del D.L.vo 163/2006, così come modificato dal D.L. 70 del 13.05.2011, convertito in legge 106 del 12.07.2011, per i servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui al comma 9 dell'art. 125 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi inferiori a 40.000,00 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";*
 3. La stazione appaltante procederà a tal fine alla formazione di un elenco di professionisti, Detti elenchi potranno essere utilizzati anche per l'affidamento dei servizi di importo pari o superiore a €20.000,00 e comunque inferiore a €100.000,00;
 4. Il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a negoziare con il professionista, al quale è affidato il servizio mediante il ricorso al sistema in economia, un ribasso percentuale sull'importo stimato della prestazione.

ART.7

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 20.000,00, per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

ART.8

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. L'acquisizione di beni e di servizi e l'affidamento dei lavori, a cottimo, avviene mediante gara informale, previa acquisizione di preventivi da parte di almeno cinque operatori economici, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante;
2. Si può prescindere dalla richiesta di preventivi e procedere all'affidamento diretto nel caso di:
 - a) nota specialità del bene e del servizio da acquisire o del lavoro da eseguire;
 - b) necessità od opportunità di rivolgersi ad un determinato fornitore o prestatore di servizi, anche con riferimento ai tempi ed alla relativa calendarizzazione della realizzazione dei servizi o delle forniture offerti;
 - c) richiesta di almeno cinque preventivi alla quale non ha risposto alcun operatore economico, purché nella successiva gara informale non si rivedano sostanzialmente le precedenti condizioni contrattuali;

- d) scadenza di contratto di appalto di servizio e di lavori, di fornitura di beni nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - e) l'urgenza di seguire i lavori o di assicurare la continuità dei servizi comunali;
3. L'affidamento diretto a operatore di fiducia è sempre ammesso quando l'importo della spesa sia inferiore a €2.000,00 IVA esclusa, per l'acquisizione di beni o servizi, o inferiore a € 20.000,00, per l'affidamento dei lavori.

ART. 9 SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta avviene mediante lettera raccomandata o fax e deve contenere:
 - l'oggetto della prestazione;
 - le caratteristiche tecniche delle forniture, la descrizione delle prestazioni e dei lavori;
 - le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione;
 - l'indicazione del prezzo a base dell'offerta;
 - le modalità di pagamento;
 - le eventuali garanzie;
 - le modalità di presentazione dell'offerta;
 - la penale nel caso di ritardato adempimento;
 - la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto, per l'ipotesi di grave inadempimento da parte dell'aggiudicatario;
 - quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera invito, il Responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito.
3. Alla richiesta di preventivo va allegato il modello di autocertificazione, attestante i requisiti di capacità morale, di capacità tecnico- professionale ed economico - finanziaria prescritti dalla normativa vigente, che dovrà essere debitamente compilato dall'operatore economico;
4. L'aggiudicazione sarà disposta secondo il sistema dell'offerta più conveniente o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
5. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni e dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno, potranno essere richiesti preventivi di spesa o offerte di listini prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con l'impresa che ha presentato il preventivo o l'elenco prezzi più conveniente, sempre che il limite globale delle spesa per il periodo di tempo considerato non superi i limiti di valore indicati nel presente regolamento;
6. L'elenco dei soggetti che sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata e l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta non possono essere comunicati a terzi e resi noti in qualsiasi altro modo fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime per detti elenchi il diritto di accesso è differito sino allo stesso termine;

7. La richiesta di preventivo non potrà essere considerata vincolante per la stazione appaltante giacché il Responsabile dell' Area competente può, sino al momento del perfezionamento del contratto, decidere di non concludere il rapporto contrattuale.

ART. 10

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO

1. L'acquisizione di beni e servizi, disciplinata dal presente Regolamento, è disposta con provvedimento formale, cioè "determinazione", nei limiti del budget assegnato e nel rispetto degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Amministrazione, dal Responsabile del Settore competente;
2. La determinazione dovrà essere effettuata con le modalità e procedure previste dal comma 9 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
3. La "determinazione" adottata dal responsabile del settore competente, con la quale viene autorizzata la spesa, deve contenere:
 - la causa per la quale l'acquisizione di beni e servizi deve aver luogo;
 - l'ammontare presunto della spesa dei mezzi di bilancio per farvi fronte;
 - la modalità adottata per scelta del contraente;
 - ove ricorra l'ipotesi di ricorso di affidamento diretto, la ditta o ragione sociale dell'impresa esecutrice della fornitura di beni e servizi;
 - le altre indicazioni richieste dalla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 192 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.
4. Nel caso di scelta del contraente fra più offerte, oltre alla determinazione a contrattare dovrà essere adottata la determinazione di approvazione del verbale di aggiudicazione e di affidamento alla ditta scelta;
5. La lettera di richiesta del Comune non deve considerarsi vincolante per il Comune giacché il Responsabile di Settore competente può in qualsiasi momento decidere di non perfezionare il rapporto contrattuale;
6. Insieme con l'offerta il soggetto interessato deve comunicare l'espressa accettazione di tutte le condizioni contenute nella lettera di richiesta e nel Capitolato speciale se adottato.

ART. 11

ORDINAZIONE

1. L'ordine di acquisto, successivo alla determinazione di affidamento di cui dovrà riportare gli estremi, dovrà essere effettuato mediante lettera protocollata, da inviare anche a mezzo fax o fatta recapitare a mano;
2. L'atto di ordinazione deve contenere:
 - il termine di pagamento: "90 gg. dalla data di ricevimento della fattura al protocollo del Comune";
 - il numero e la data della determina di aggiudicazione;
 - il numero dell'impegno finanziario;
 - le condizioni di esecuzione delle forniture o dei servizi, i prezzi, le modalità e i termini di pagamento e di verifica della regolarità della fornitura o della prestazione, la penale per la ritardata esecuzione.

ART. 12
MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

1. Il Responsabile dell'Area competente procede alla liquidazione della spesa a seguito del riscontro della regolare esecuzione dell'intervento con riferimento ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuiti, sulla base della fattura o di altro documento fiscale previsto dall'ordinamento o, nel caso di lavori, sulla base dei documenti di contabilità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici eseguiti in economia;L'
2. L'atto di liquidazione è trasmesso al servizio finanziario che provvede all'emissione del relativo mandato di pagamento, nel rispetto del termine massimo dei 90 gg complessivi dall'emissione della fattura.

ART.13
ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA

1. Per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione di beni e servizi, di cui al presente regolamento, ci si avvarrà di ditte idonee per specializzazione, capacità e serietà che risultino iscritte nell'apposito Albo delle ditte e imprese di fiducia dell'Amministrazione.
2. L'Albo, aggiornato annualmente, è istituito:
 - per l'esecuzione dei lavori, con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica;
 - per le forniture di beni e servizi, con provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa,
3. Possono entrare a far parte dell'Albo delle ditte e delle imprese di fiducia dell'Amministrazione tutte le imprese che ne facciano specifica richiesta e che abbiano dimostrato o dimostrino la propria specializzazione, capacità e serietà;
4. Dall'elenco vanno sospese le imprese che hanno un contenzioso (anche extragiudiziale) in atto col Comune e cancellate le imprese che sono risultate soccombenti in un contenzioso od in una procedura ingiuntiva con il Comune;
5. L'eventuale affidamento a ditte non inserite nell'Albo delle ditte di fiducia, può essere effettuato qualora si presentino condizioni straordinarie in relazione alla peculiarità dell'intervento o della fornitura oppure in casi eccezionali d'urgenza ed imprevedibilità che dovranno essere sempre adeguatamente motivati sia nell'ordine di esecuzione che nelle determinazioni o deliberazioni di approvazione.

ART. 14
FORMA DEI CONTRATTI

1. Per la stipula dei contratti di appalto si applicano le seguenti disposizioni:
 - contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo superiore ad euro 5.000,00= IVA esclusa a mezzo di atto pubblico amministrativo rogato dal Segretario Generale e soggetto ad imposta di bollo, soggetto a diritti di segreteria di cui ai punti 1, 4 e 5 della tabella D allegata alla L. 604/62; tale contratto dovrà essere iscritto nel repertorio del Segretario Generale, registrato e l'originale conservato in fascicoli separati a cura del Segretario Generale;

- contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo pari o inferiori ad euro 5.000,00= IVA esclusa: a mezzo di sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione.

ART. 15
PROROGA DEL CONTRATTO

1. Ogni contratto di appalto può essere prorogato con determinazione di affidamento ed impegno della spesa, previa verifica della congruità dei prezzi concordati tra le parti, per una sola volta e per la stessa durata ed ai medesimi patti e condizioni del contratto originario.

ART. 16
DISPOSIZIONI SPECIALI PER SERVIZI CONVENZIONATI CON
CATEGORIE PROTETTE

1. Qualora si tratti di affidare prestazioni di servizi in economia diversi da quelli sociosanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n.381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

ART. 17
RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto e disposto nel presente Regolamento trovano applicazione la disciplina di legge in materia.